

TRIBUNALE DI PARMA

Il Giudice designato

Letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede:

rilevato che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, comma 629) ha modificato l'art. 120, comma 2, del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), introducendo una disciplina innovativa in materia di anatocismo;

che la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 120 T.U.B., lettera b) dispone:

"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori:

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale";

che la nuova norma prevede, quindi, un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo), innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (nella prassi bancaria, trimestrale);

che il precedente comma 2 dell'art. 120 T.U.B. disponeva che:

"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori";

che, secondo parte ricorrente, la nuova disposizione di legge avrebbe implicitamente abrogato la deliberazione CICR 9.2.2000, che, invece, continua ad essere applicato dagli istituti di credito, in attesa della nuova disciplina CICR;

che il divieto di applicazione di interessi anatocistici, previsto dal nuovo art. 120 T.U.B., in vigore dal 1.1.2014, rappresenterebbe il *fumus boni iuris* per l'accoglimento dell'inibitoria;

che il *periculum in mora* sarebbe rappresentato dal numero elevatissimo di consumatori titolari di conti corrente in essere con la resistente; dall'elevatissima diffusività del comportamento oggetto del giudizio che potrebbe determinare un danno collettivo enorme ed un grave pregiudizio per l'amministrazione della giustizia, ove i consumatori danneggiati dovessero agire in giudizio per chiedere il rimborso;

ritenuto che l'associazione ricorrente abbia la legittimazione ad agire, ai sensi degli artt. 139 e 140 codice del consumo, secondo i quali *"Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui un'art. 137 sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 140 a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'art. 2. le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative..."* (art. 139. Comma 1);

"I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti..." (art. 140. comma 1);

ritenuto che, in particolare, la legittimazione attiva della ricorrente si fonda sul disposto dell'art. 2 C.d.c., richiamato dal citato art. 139. per i motivi esposti nell'ordinanza collegiale del Tribunale di Milano del 3.4.2015;

ritenuto nel merito, con effetto assorbente sulle altre questioni, che nel caso di specie non sussista il presupposto del *periculum in mora*;

ritenuto che, infatti, *"Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile"* (art. 140. comma 8);

ritenuto che i "giusti motivi d'urgenza" non possano ravvisarsi, di per sé, genericamente, nel carattere diffuso di un danno ad una collettività di consumatori indeterminata;

ritenuto, infatti, come osservato nell'ordinanza del Tribunale di Milano, 3 aprile 2015 (per quanto quest'ultimo abbia deciso in senso contrario), *"deve ritenersi che i giusti motivi non possano essere identificati o comunque ritenuti sussistenti per il solo carattere di diffusività della disciplina o della condotta che si assume lesiva degli interessi dei consumatori, dal momento che tale connotato è già di per sé presupposto stesso della legittimazione ordinaria delle associazioni consumeristiche, le quali, infatti, intanto possono agire autonomamente, in quanto operino a tutela degli interessi collettivi dei consumatori"* - (art. 139 C.d.c.)...";

che il *periculum in mora* vada escluso anche in considerazione del considerevole lasso di tempo intercorso tra l'entrata in vigore dell'art. 120 T.U.B. nuova formulazione (1 gennaio 2014) e la proposizione del presente ricorso;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

ritenuto che la presenza di precedenti giurisprudenziali difformi giustifichi l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;

visti gli artt. 2. 139 e 140. comma 8 Codice del Consumo e gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.:

PQM

Respinge il ricorso.

Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.

Parma, 26.06.2015

Il Giudice designato
dott. Antonella Ioffredi